

COMUNE DI
CAPRIATE SAN GERVASIO(BG)

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO
DELL'ATTIVITA' DI BARBIERE,
PARRUCCHIERE ESTETISTA, E MESTIERI
AFFINI

INDICE

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del Regolamento	pag. 3
Art. 2 – Attività escluse dal regolamento	pag. 4

ORGANI COMPETENTI

Art. 3 – Ufficio Competente	pag. 4
Art. 4 – Commissione Comunale	pag. 4
Art. 5 – Compiti della Commissione Comunale.....	pag. 5
Art. 6 – Funzionamento della Commissione Comunale	pag. 5

AUTORIZZAZIONE

Art. 7 – Domanda	pag. 5
Art. 8 – Procedura e priorità	pag. 6
Art. 9 – Autorizzazione	pag. 7
Art. 10 – Modifica o trasferimento dell'esercizio	pag. 7
Art. 11 – Subingresso	pag. 8
Art. 12 – Esercizio congiunto di più attività	pag. 8
Art. 13 – Orari.....	pag. 8
Art. 14 – Tariffe massime	pag. 9
Art. 15 – Cessazione o sospensione dell'attività	pag. 9
Art. 16 - Sospensione, decadenza e revoca dell'autorizzazione	pag. 9

PIANIFICAZIONE E CARATTERISTICHE ESERCIZI

Art. 17 – Distanze tra esercizi e parametri di rilascio	pag. 9
Art. 18 – Caratteristiche strutturali dell'esercizio.....	pag.10
Art. 19 – Esercizio dell'attività mista per uomo e donna ed attività esercitata presso l'abitazione	pag. 11

REQUISITI IGIENICO-SANITARI

Art. 20 – Condizioni igienico-sanitarie degli esercizi	pag. 11
Art. 21 – Adeguamento igienico-sanitario dell'esercizio.....	pag. 12
Art. 22 – Igiene del personale	pag. 12
Art. 23 – Disposizioni per la rasatura	pag. 12
Art. 24 – Disposizioni in caso di ferite.....	pag. 12
Art. 25 – Esclusioni di prestazioni	pag. 12
Art. 26 - Attività di tatuaggio e piercing.....	pag. 12
Art. 27 – Disposizioni comuni a tutte le attività	pag. 13
Art. 28 – Elenco apparecchi per uso estetico	pag. 14
Art. 29 – Controllo sui procedimenti termici	pag. 15
Art. 30 – Controllo delle attività.....	pag. 15
Art. 31 – Sanzioni.....	pag. 15
Art. 32 – Disposizioni transitorie	pag. 15
Art. 33 – Abrogazioni norme precedenti.....	pag. 15

ALLEGATO NR.1.....	pag. 16
--------------------	---------

PRINCIPI GENERALI

Articolo 1. Oggetto del regolamento

Le attività di barbiere di parrucchiere per uomo e donna, l'attività di estetista compresi tutti gli istituti di bellezza, ed eventuali mestieri affini comunque denominati dovunque tali attività siano esercitate in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, sono disciplinate dal presente regolamento in conformità alle norme di cui alla legge 14.02.1963, n. 161 modificata con legge 23.12.1970, n. 1142 ed integrata dalla legge 29.10.1984, n. 735; legge 4.1.1990, n. 1 e legge regionale 15.9.1989, n. 48.

Tutte le imprese che esercitano le suddette attività siano esse individuali o di forma societaria di persone o di capitali, sono soggette alla disciplina del presente regolamento.

Non è consentito lo svolgimento delle suddette attività in forma ambulante, salvo che le stesse siano esercitate a favore di persone impegnate in attività inerenti alla moda, spettacolo o persone ammalate, immobilizzate o handicappate, ovunque esse residenti, da imprese già autorizzate ad operare in sede fissa.

Nel caso in cui le attività vengano svolte in palestre, clubs, circoli privati, case di cura, ospedali ricoveri per anziani, istituti di estetica medica, profumerie e qualsiasi altro luogo, anche a titolo gratuito per i soci o per promozione di qualche prodotto, devono sottostare alle disposizioni di cui al presente regolamento.

Le attività in parola possono essere autorizzate se svolte presso il domicilio dell'esercente, qualora il richiedente consenta i controlli da parte delle autorità competenti nei locali adibiti all'esercizio della professione e si uniformi ai requisiti previsti dal presente regolamento, sono considerati mestieri affini a quelli di barbiere o parrucchiere le attività inerenti all'adeguamento estetico della capigliatura secondo determinati canoni di moda o di costume che non implicino prestazioni di carattere medico-curativo-sanitario.

- Con la terminologia di "barbiere" si designano le attività per solo uomo relative al taglio dei capelli, al lavaggio, all'acconciatura, alla colorazione e decolorazione degli stessi, alla rasatura della barba e a tutti gli altri servizi inerenti, compreso il trattamento di igiene del cuoio capelluto, trattamento anticaduta, applicazione di protesi, parrucche, toupets, etc...Tale termine equivale quindi a quello già in uso, di "acconciatore maschile".

- Con la terminologia "parrucchiere per uomo e donna" si designano le attività, esercitate indifferentemente su persone di ambo i sessi, relative al taglio dei capelli, al lavaggio, all'acconciatura, alla colorazione e decolorazione degli stessi e a tutti gli altri servizi inerenti o complementari, compresa l'applicazione di parrucche, protesi, toupets, trattamento estetico del capello, igiene del cuoio capelluto, trattamenti anticaduta etc...Tale termine equivale quindi a quello già in uso, di "acconciatore maschile e femminile e parrucchiere o acconciatore unisex".

- Con la terminologia "estetista" si intendono le prestazioni e i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano, il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti e può essere svolta attraverso tecniche manuali, con l'utilizzo degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico consentiti

dalla normativa vigente. Tale attività e l'uso dei prodotti definiti in base alle direttive CEE ed alla L.R. 713/86, delle apparecchiature in essa consentite sono regolamentate dalla Legge 1/90 oltre che dal presente regolamento.

• Con la terminologia "mestieri affini" a quelli di barbiere o parrucchiere si indicano quelle attività parziali, oggi esistenti (escluso l'estetica) inerenti l'adeguamento dell'aspetto a determinati canoni di moda o di costume, che non implicano prestazioni di carattere medico-curativo-sanitario.

Le imprese autorizzate ai sensi del D.Lgs 114/98 alla vendita al minuto dei prodotti cosmetici possono esercitare l'attività di estetista a condizione che si adeguino alle norme del presente regolamento e si avvalgano di addetti in possesso della qualificazione professionale.

L'esercizio delle attività di cui al presente articolo è subordinato all'ottenimento dell'autorizzazione amministrativa comunale.

Articolo 2. Attività escluse dal regolamento

Non sono soggette al presente regolamento le attività nelle quali si compiono atti cruenti o curativi propri delle professioni sanitarie o delle arti ausiliarie sanitarie previste dal testo unico delle leggi sanitarie n. 1265/34.

Non rientrano altresì nelle disposizioni previste dal presente regolamento gli istituti, cliniche ecc. che eseguono operazioni di plastica facciale, operazioni ortopediche e simili, centri di terapia a raggi UVA retti da medici o specialisti abilitati professionalmente, riconosciuti ed autorizzati dalle competenti autorità sanitarie Provinciali e locali a norma di particolari disposizioni di legge.

E' vietata all'estetista ogni attività sanitaria finalizzata alla prevenzione, cura e riabilitazione. E' vietata parimenti ogni forma di pubblicità delle attività di estetista che faccia riferimento a pretese proprietà preventive e riabilitative di carattere sanitario.

ORGANI COMPETENTI

Articolo 3. Ufficio Competente

Chiunque intenda esercitare nell'ambito del territorio comunale l'attività di barbiere, di parrucchiere per uomo e donna, l'attività di estetista, ed eventuali mestieri affini comunque denominati, deve essere provvisto di apposita autorizzazione rilasciata dal Responsabile del preposto Ufficio Comunale.

Il Responsabile dell'Ufficio di cui al comma precedente decide in merito alla domanda presentata e debitamente istruita con propria determinazione in osservanza al presente regolamento.

Articolo 4. Commissione Comunale

E' istituita un'apposita commissione comunale, nominata dalla Giunta e composta da:

- Il Sindaco o suo delegato (Presidente);
- Responsabile servizio prevenzione dell'ASL o suo delegato;
- Comandante della Polizia Locale o suo delegato;

- N. 3 rappresentanti della categoria artigiana operante nel territorio comunale, proposti dalle Associazioni territoriali dell'artigianato aderenti alle Confederazioni nazionali e firmatarie dei CCNL di cui un rappresentante del settore estetiste, qualora tale attività sia presente nel territorio;
- N. 3 rappresentanti dei lavoratori indicati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative;
- Un rappresentante della Commissione Provinciale dell'Artigianato o da un suo delegato artigiano della categoria, residente nel Comune.

In caso di mancata designazione dei componenti da parte delle varie organizzazioni di categoria entro il termine perentorio prefissato, alla nomina provvede direttamente il Sindaco.

La commissione così nominata dura in carica quanto il mandato amministrativo del Sindaco e resta in carica fino alla nomina della successiva.

Articolo 5. Compiti della Commissione Comunale

La commissione comunale esprime pareri obbligatori ma non vincolanti nei seguenti casi:

- decadenza o revoca dell'autorizzazione nei casi previsti dagli articoli del presente regolamento;
- esatta interpretazione delle norme del presente regolamento;
- modifica o revisione del presente regolamento.

Il Presidente potrà altresì sottoporre all'esame della commissione quegli argomenti che l'Amministrazione Comunale ritenesse utili per una corretta gestione delle attività in questione.

Articolo 6. Funzionamento della Commissione Comunale

I componenti la Commissione saranno convocati con avviso scritto da notificarsi almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione.

Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria la presenza di almeno la metà dei suoi componenti. I pareri sono adottati con la maggioranza dei voti espressi dai presenti ed in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Funge da Segretario della Commissione l'addetto al commercio appartenente al VI Settore-Area Polizia Municipale e Sviluppo Economico, che relazionerà sull'istruttoria delle pratiche sottoposte all'esame della commissione.

In caso di dimissioni o perdita dei requisiti, decesso o assenza ingiustificata per oltre tre sedute consecutive di uno o più rappresentanti della categoria o delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, la Giunta Comunale provvederà alla nomina del sostituto.

AUTORIZZAZIONE

Articolo 7. Domanda

Il richiedente dovrà presentare la domanda diretta al Sindaco da stendersi in competente bollo utilizzando il modello allegato 1) al presente regolamento.

La domanda ha valenza di autocertificazione e dovrà essere sottoscritta alla presenza del responsabile incaricato all'accettazione dell'istanza; in alternativa a detta prescrizione, l'interessato dovrà allegare all'istanza una fotocopia della propria carta d'identità in corso di validità.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- una planimetria dei locali dove si intende esercitare l'attività in scala 1/100 firmata dall'interessato;
- i certificati di conformità degli impianti rilasciati dagli esecutori (legge 46/90 per gli impianti idro-termo-sanitario, elettrico, condizionamento);
- certificato di qualificazione professionale del richiedente o della maggioranza dei soci o del Direttore nel caso di società non artigiana, rilasciato dalla Commissione provinciale dell'Artigianato;
- nel caso di attività di estetista da parte di società non artigiana, oltre al Direttore, dovranno essere in possesso della qualificazione professionale la maggioranza dei soci lavoratori ed il personale che esercita professionalmente l'attività;
- per le società occorre allegare il certificato d'iscrizione al registro delle imprese con annotazione antimafia di tutti i soci;

Ai fini dell'accoglimento della domanda non è necessario che l'interessato disponga del possesso dei locali, ma l'attività potrà essere iniziata solo in osservanza dei requisiti igienico sanitari ed urbanistici inerenti la destinazione d'uso dei locali.

Articolo 8. Procedura e priorità esame domande

Le domande inerenti il rilascio di nuove autorizzazioni siano esse svolte in forma esclusiva che promiscua e le autorizzazioni al trasferimento di attività esistenti, debbono essere esaminate sulla base dell'ordine cronologico di presentazione.

A parità di data di presentazione valgono, nell'ordine i seguenti criteri di priorità:

- a) domande di trasferimento di attività già esistenti;
- b) domande di autorizzazione per l'esercizio dell'attività in forma promiscua;
- c) domande di nuove autorizzazioni per l'esercizio della attività in forma esclusiva.

Si considera valida la data di presentazione solo se la domanda risulti completa delle indicazioni delle documentazioni.

L'ufficio competente disporrà l'istruttoria della domanda comunicando all'interessato, entro 10 giorni dal ricevimento, il nominativo del responsabile del procedimento oppure comunicherà la sospensione dei termini per perfezionamento della domanda o integrazione della documentazione richiesta; in quest'ultimo caso il termine istruttorio decorrerà come inizio dalla data di perfezionamento della domanda o dell'avvenuta integrazione della documentazione. I termini possono essere sospesi una sola volta.

Entro 30 giorni dalla data di ricevimento della domanda da parte del Comune, il responsabile dell'ufficio competente disporrà la dovuta decisione di accoglimento o rigetto della stessa.

Trascorso inutilmente tale termine senza che sia intervenuta una decisione, la domanda deve intendersi accolta per consolidato silenzio assenso.

La decisione di accoglimento da parte del responsabile dell'ufficio competente, con l'annotazione dei termini di cui al comma successivo, deve essere notificata all'interessato.

Dalla data di notifica della decisione di accoglimento della domanda, l'interessato ha 90 giorni di tempo per attivare l'esercizio ed iniziare l'attività; decorso inutilmente detto termine la decisione si intende decaduta di pieno diritto salvo proroga di 30 giorni, concessa dal responsabile dell'ufficio competente, qualora il ritardo sia imputabile a motivi non riconducibili alla volontà dell'interessato.

Il provvedimento di rigetto dell'accoglimento della domanda (diniego al rilascio dell'autorizzazione) deve essere motivato e notificato al richiedente il quale può proporre ricorso amministrativo nei termini e modi che dovranno essere indicati nel provvedimento stesso.

Entro 90 giorni dall'inizio dell'attività dovrà essere prodotto il certificato di avvenuta iscrizione al Registro delle Imprese.

Articolo 9. Autorizzazione

L'autorizzazione è personale ed è valida per i locali in essa indicati non è trasmissibile né cedibile a qualunque titolo se non per avvenuta cessione dell'azienda, pena la sua immediata decadenza.

L'autorizzazione deve essere esposta nel locale destinato all'attività ed esibita su richiesta dei funzionari od agenti della Polizia Municipale o della forza pubblica nonché a quelli preposti al controllo sanitario.

Coloro che esercitano l'attività, ai sensi dell'art. 1 - commi 1 e 4 - presso Enti, Istituti, Associazioni, Clubs ecc. o eccezionalmente presso il domicilio del cliente, devono recare con sé l'autorizzazione o copia di essa ed esibirla ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

Articolo 10. Modifica o trasferimento dell'esercizio

Ogni modifica strutturale dell'esercizio o sostituzione completa dell'arredo dovrà essere comunicata all'ufficio competente entro 10 giorni dall'ultimazione dei lavori. (allegato n. 1)

Coloro che intendono trasferire il negozio da un locale all'altro devono ottenere la preventiva autorizzazione comunale.

L'autorizzazione è rilasciata dal Responsabile dell'Ufficio competente sulla base della semplice valutazione dell'osservanza della prescritta distanza tra gli esercizi similari, che non potrà essere inferiore a mt. 50 (metri cinquanta).

L'attività potrà essere iniziata, nei nuovi locali, solo in osservanza dei requisiti igienico sanitari ed urbanistici inerenti la destinazione d'uso dei locali.

In caso di comprovata necessità, il Responsabile dell'Ufficio competente può autorizzare il trasferimento temporaneo dell'attività in altri locali derogando dall'osservanza alle norme sulle distanze tra esercizi similari

Articolo 11. Subingresso

In caso di subingresso a seguito di affitto o cessione d'azienda o per altra causa, deve essere data preventiva comunicazione all'ufficio competente utilizzando l'allegato n. 1). La comunicazione deve essere corredata con: il certificato di idoneità professionale del subentrante; il contratto d'affitto o di acquisto od altro atto che attesti l'avvenuta acquisizione dell'azienda; l'autorizzazione dell'esercizio considerato ed una marca da bollo in valore corrente.

In caso di morte o di invalidità permanente del titolare dell'autorizzazione, entro un anno dalla sospensione dell'attività, il coniuge, i figli o i legittimi eredi possono trasferire ugualmente l'autorizzazione come previsto nel comma precedente.

In caso di decesso del titolare, iscritto all'albo delle imprese artigiane, gli aventi diritto possono essere titolari dell'autorizzazione per il periodo massimo di cinque anni e comunque sino al compimento della maggiore età degli eventuali figli minorenni del titolare, sempre che l'esercizio dell'impresa venga assunto dal coniuge, dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni, e la direzione dell'attività venga svolta da personale qualificato. Decorso il citato periodo l'autorizzazione può essere revocata, salvo che uno dei legittimi eredi non comprovi di essere in possesso della qualificazione professionale.

Nel caso di affitto d'azienda, l'autorizzazione è rilasciata per la durata del contratto d'affitto. Trascorsi 30 giorni dalla data di scadenza del contratto di affittanza senza che venga data comunicazione di continuità da parte dell'affittuario o del titolare originario, il diritto ad esercitare l'attività decade. Qualora sia stata comunicata la reintestazione al titolare originario, ma l'attività non viene esercitata per un anno, l'autorizzazione verrà revocata.

Articolo 12. Esercizio congiunto di più attività

Le attività di cui al presente regolamento possono essere esercitate congiuntamente a condizione che vengano osservate tutte le indicazioni di carattere igienico sanitario ed il titolare sia in possesso della qualifica professionale per l'esercizio di ogni singola attività.

I barbieri ed i parrucchieri nell'esercizio della loro attività possono avvalersi direttamente di collaboratori familiari e di personale dipendente, per l'esclusivo svolgimento di prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico.

Qualora negli esercizi vengano ceduti anche profumi ed oggetti di toeletta, il titolare deve disporre la dovuta comunicazione per l'attivazione di un esercizio di vendita di vicinato.

Non rientrano in tale obbligo le imprese artigianali esercenti l'attività di estetista che vendano o comunque cedano alla clientela prodotti cosmetici, strettamente inerenti allo svolgimento della propria attività, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso.

Articolo 13. Orari

Gli orari giornalieri delle attività e delle giornate di chiusura annuali saranno stabiliti con atto del Sindaco, sentite le organizzazioni di categoria.

E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di esporre l'orario adottato in maniera ben visibile dall'esterno dell'esercizio.

E' concessa la prosecuzione dell'attività a porte chiuse per l'ultimazione delle prestazioni in corso oltre i limiti di orario.

Le organizzazioni sindacali di categoria indicheranno al Sindaco gli orari di apertura e di chiusura degli esercizi per i periodi concomitanti con le festività.

Articolo 14. Tariffe massime

Il titolare dell'esercizio deve esporre in modo chiaro e ben leggibile le tariffe massime delle prestazioni.

Articolo 15. Cessazione o sospensione dell'attività

La cessazione dell'attività deve essere comunicata all'ufficio competente entro 30 giorni dall'avvenuta cessazione.

La sospensione dell'attività per un periodo superiore ai 10 giorni deve essere comunicata all'Ufficio Comunale competente e non potrà comunque protrarsi per più di un anno.

Articolo 16. Sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione

L'autorizzazione potrà essere sospesa o eventualmente revocata nei casi espressamente previsti dal presente regolamento e qualora i titolari non si attengano alle prescrizioni igienico-sanitarie eventualmente impartite o contenute nel presente regolamento.

L'autorizzazione è revocata qualora l'attività sia stata sospesa per un periodo superiore ad un anno senza consenso dell'ufficio comunale competente.

Il provvedimento di revoca o decadenza dell'autorizzazione è adottato dal Responsabile dell'Ufficio competente sentita la Commissione Comunale e fatta salva ogni azione sanzionatoria.

La sospensione dell'attività per gravi motivi di salute non comporta la revoca o decadenza dell'autorizzazione.

PIANIFICAZIONE E CARATTERISTICHE ESERCIZI

Articolo 17. Consistenza delle attività esistenti e rapporto popolazione/esercizi/addetti. Distanze tra esercizi e parametri di rilascio.

Popolazione residente al 31.12.2002 abitanti n. 7309

TIPOLOGIA ESERCIZIO	NUMERO ESERCIZI	NUMERO ADDETTI	RAPPORTO ABITANTI/ ESERCIZI	RAPPORTO ABITANTI/ ADDETTI
BARBIERE PARRUCCHIERE PER UOMO	3	4	1/1188	1/891
PARRUCCHIERA DONNA	6	9	1/624	1/416
PARRUCCHIERE UOMO/DONNA	2	7	1/3.654	1/1.044
*ESTETISTA	3	5	1/1733	1/650

(*Per l'attività di estetista si è tenuto conto della popolazione nella fascia di età compresa tra i 15 e i 70 anni).

Per le attività congiunte uomo donna si deve tenere conto del seguente rapporto:

TIPOLOGIA ESERCIZIO	NUMERO ESERCIZI	NUMERO ADDETTI	RAPPORTO ABITANTI/ ESERCIZI	RAPPORTO ABITANTI/ ADDETTI
BARBIERE E PARRUCCHIERE UOMO/ DONNA	5	11	1/713	1/322
PARRUCCHIERE DA DONNA E PARRUCCHIERE UOMO DONNA	8	16	1/468	1/234

In riferimento alla densità della popolazione residente, al numero degli addetti in esercizio nelle imprese ed al numero degli esercizi presenti sul territorio, per l'apertura di un nuovo esercizio, si dovranno osservare, con quelli similari esistenti, le seguenti distanze:

fra gli esercizi di:

- a) barbiere: mt. 100
- b) parrucchiere: mt. 100
- c) estetiste: mt. 100

La distanza è misurata alla mezzogiorno degli ingressi più vicini, anche secondari, seguendo il percorso pedonale più breve; l'attraversamento delle strade verrà effettuato ad angolo retto con osservanza delle disposizioni di cui al vigente codice della strada in presenza di attraversamenti pedonali. Per le autorizzazioni all'esercizio di attività plurime, le distanze ed i parametri devono essere presi in considerazione per ogni singola attività oggetto dell'autorizzazione.

Articolo 18. Caratteristiche strutturali dell'esercizio

Tutti gli esercizi di barbiere, parrucchiere, estetista, e mestieri affini, devono essere ben illuminati ed aerati ed avere un'altezza non inferiore a quella prevista per i vani di abitazione e le seguenti superfici minime:

- per l'attività di barbiere mq. 15 per un posto di lavoro e mq. 5 per ogni posto di lavoro in più;
- per l'attività di parrucchiere mq. 15 per un posto di lavoro e mq. 5 per ogni posto di lavoro in più comprendendo nella superficie globale anche la parte adibita ad attesa;
- per l'attività di estetista mq. 15 per un posto di lavoro e mq. 5 per ogni posto di lavoro in più;
- per gli esercizi che fanno uso dei caschi asciugacapelli, in relazione alle caratteristiche dei locali e delle attività, potranno essere imposti, su proposta dell'ASL, mezzi di ventilazione sussidiari.

L'attività di estetista deve essere esercitata in un locale o reparto separato dalle altre attività.

Articolo 19. Esercizio dell'attività mista per uomo e donna ed attività esercitata presso l'abitazione

Negli esercizi ad attività mista per uomo e donna, le rispettive attività devono svolgersi in locali o reparti distinti, con possibilità di unica sala d'attesa.

Allorché l'attività viene esercitata nell'ambito di alloggi di abitazione, i locali all'uopo destinati devono essere disimpegnati tramite l'ingresso, non devono costituire passaggio obbligato per l'accesso ad altri ambienti dell'abitazione, non possono essere ricavati da altri locali mediante semplice tramezzatura a mezza altezza e devono avere i servizi igienici separati dagli altri adibiti a civile abitazione.

Negli esercizi con attività congiunta uomo e donna, si dovrà disporre di servizi igienici distinti per sesso.

REQUISITI IGIENICO-SANITARI

Articolo 20. Condizioni igienico-sanitarie degli esercizi

Tutti gli esercizi, di barbiere, parrucchiere, estetista, e mestieri affini, devono avere le seguenti condizioni igienico-sanitarie:

- i locali devono essere puliti e ben aerati;
- il pavimento deve essere lavabile e tale da permettere la pulizia e la disinfezione più completa;
- le pareti, fino all'altezza di m. 2, devono essere rivestite in piastrelle, in marmo o altro materiale lavabile ed impermeabile;
- i locali, devono essere forniti di acqua corrente calda e fredda;
- la porta d'accesso all'esterno dovrà essere munita, durante la stagione estiva, di tenda per la protezione contro le mosche;
- la spazzatura dovrà essere raccolta in apposito contenitore impermeabile con coperchio;
- la biancheria usata dovrà essere raccolta in apposito contenitore a perfetta tenuta, lavabile e disinfettabile;
- l'esercizio dovrà essere provvisto di asciugamani, teli o accappatoi in numero sufficiente per usarne una sola volta e per un solo cliente, da conservarsi in appositi armadietti;
- i mobili e le suppellettili dei locali dovranno essere facilmente lavabili e spolverabili, le poltrone imbottite dovranno essere ricoperte di materiale impermeabile lavabile;
- ad ogni esercizio deve essere annesso un gabinetto igienico ad uso esclusivo del negozio, accessibile dall'interno, servito da regolare antilatrina con lavabo, con pareti per un'altezza di m. 2 e pavimento costruiti in materiale impermeabile e facilmente lavabile e disinfettabile; il lavabo, con erogazione a comando non manuale, deve essere servito da un distributore di sapone liquido o in polvere e da asciugamano elettrico o di carta da cestinare dopo l'uso;
- l'attività esercitata presso il domicilio dell'esercente è subordinata alla condizione che i locali, gli ingressi ed i servizi igienici siano separati dagli altri, adibiti a civile abitazione, vi sia un idonea sala d'attesa e siano rispettate tutte le condizioni igieniche di cui al presente regolamento;
- dovranno inoltre essere osservate le norme del DPR 303/56.

Articolo 21. Adeguamento igienico-sanitario dell'esercizio

Qualora i locali adibiti all'esercizio dell'attività non rispondano più alle condizioni igienico-sanitarie ma debbano essere sistemati convenientemente, verrà assegnato un congruo termine per l'esecuzione dei lavori prescritti.

Coloro che nel termine assegnato per l'esecuzione dei lavori non vi abbiano ottemperato saranno diffidati nel continuare l'attività e sarà disposta la chiusura dell'esercizio.

Le attività in essere e già autorizzate sulla base della precedente normativa regolamentare, dovranno regolarizzare le proprie strutture entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento e comunque immediatamente in caso di cessione d'azienda.

Articolo 22. Igiene del personale

Gli addetti al servizio dovranno indossare un camice di colore chiaro, in perfetto stato di pulizia, dovranno avere le unghie ben curate e pulite e, qualora ne ricorre il caso, lavarsi le mani con acqua e sapone prima dell'inizio di ogni singola operazione.

Articolo 23. Disposizioni per la rasatura

Durante la rasatura è vietato pulire il rasoio, dalla saponata, con carta da giornale o altra carta non pulita.

Dopo la rasatura, per spargere la cipria sulla pelle, si dovranno usare polverizzatori a secco. E' vietato l'uso di piumaccioli.

Per la lavatura della faccia, dovrà usarsi acqua corrente direttamente dai clienti.

I pennelli da barba dovranno, prima dell'uso, essere lavati, puliti ed immersi in presenza del cliente in una soluzione saponosa disinfettante.

Articolo 24. Disposizioni in caso di ferite

In caso di ferite, dopo opportuna disinfezione, sarà applicato cotone sterilizzato ed emostatico, che deve essere tenuto in ogni esercizio.

E' anche ammessa l'applicazione di allume in polvere e di allume in blocchi e di magnesia pure in blocchi. purché si provveda alla preventiva lavatura di quelli di allume ed alla raschiatura di quelli di magnesia ogni qualvolta se ne faccia uso.

L'applicazione di soluzioni stringenti dopo la rasatura dovrà essere effettuata soltanto mediante polverizzazione.

Articolo 25. Esclusione dalle prestazioni

Le persone affette da malattie contagiose o parassitarie, da eruzioni cutanee estese, non potranno essere servite nelle varie attività di cui al presente regolamento in relazione alla malattia o condizione presentata.

Articolo 26. Attività di tatuaggio e piercing

L'esercizio di attività di tatuaggio e di piercing, esercitata in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito o temporaneo, è subordinato

all'accertamento dei requisiti di sicurezza e igienico-sanitari dei locali e delle attrezzature da parte del Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.L. n.1 e sono soggette alle norme del presente regolamento riferite all'attività di estetista.

L'applicazione di piercing potrà essere esercitata nei confronti di minorenni solamente previo consenso di chi ne abbia la patria potestà (Linee guida di cui alla D.g.n. 13 marzo 2003, n. 4259, per attività di estetista).

Articolo 27. Disposizioni comuni a tutte le attività

Gli ambienti di lavoro, le apparecchiature, gli arredi, la biancheria e gli utensili, devono essere sottoposti ad accurate operazioni di sanificazione e disinfezione. A tale scopo dovranno essere adottate le seguenti procedure minime:

- Gli aghi e gli strumenti taglienti (forbici, rasoi, ecc.) devono essere monouso o sterilizzati dopo l'uso con mezzi fisici. Nel caso di materiali non trattabili con calore si dovrà prevedere un trattamento alternativo che garantisca una efficace disinfezione.
- Prima di ogni intervento di disinfezione/sterilizzazione gli strumenti dovranno essere accuratamente puliti, previa immersione degli stessi in un disinfettante chimico, al fine di proteggere il personale dall'esposizione a microrganismi.
La sterilizzazione dovrà essere praticata con l'utilizzo di sterilizzatori a vapore e/o a calore secco.
La disinfezione ad alto livello potrà avvenire mediante l'utilizzo dei seguenti agenti chimici: Ipoclorito di sodio 0,1-0,5%; Ipoclorito di calcio 0,5%; Dicloroisocianurato 0,5%; Clorammina 0,5-2%; Glutaraldeide sol. in acqua 2%.
- I lavabi ed i piani di lavoro devono essere ripetutamente ed accuratamente lavati con l'utilizzo di comuni detergenti.
- I pavimenti devono essere lavati con ipoclorito di sodio diluito al 10% in acqua o con amuchina diluita al 2% in acqua almeno una volta al giorno; le pareti almeno una volta alla settimana;
- E' fatto obbligo d'uso di guanti al personale che adoperi cosmetici, tinture o altro materiale e che, per il sistema di permanente a freddo, maneggi preparati a base di acido tioglicolico e di tioglicolati.
- Le attrezzature che prevedano il contatto diretto con cute o mucose devono essere di tipo monouso o sottoposte dopo ogni uso, al lavaggio con soluzioni detergenti ed asciugate o naturalmente o con salviette monouso (Linee guida di cui alla D.g.n. 13 marzo 2003, n. 4259 per attività di estetista).
- Le attrezzature taglienti o comunque utilizzate per tatuaggi, piercing, manicure e pedicure, debbono essere monouso o sottoposte dopo ogni trattamento a sterilizzazione con mezzi fisici o chimici, le cui modalità siano certificate e la cui efficacia sia verificabile e documentata (Linee guida di cui alla D.g.n. 13 marzo 2003, n. 4259 per attività di estetista).
- I cicli di somministrazione di raggi UVA, i tatuaggi, i piercing al di fuori del lobo auricolare devono essere registrati nominalmente ed i dati derivanti sono soggetti alle tutele di cui alla legge 675/96 e possono essere acquisiti dai soli organi di vigilanza (Linee guida di cui alla D.g.n. 13 marzo 2003, n. 4259 per attività di estetista).

Articolo 28. Elenco apparecchi per uso estetico

Possono essere impiegati nell'esercizio delle attività di estetista le seguenti apparecchiature elettromeccaniche o elettromedicali per l'esercizio dell'attività di estetista dovranno possedere i requisiti di conformità alle norme antinfortunistiche (marchio CE):

- vaporizzatore con vapore normale e ionizzato non surriscaldato;
- stimolatore blu con scariche inferiori ad un centimetro e solo effluvio (alta frequenza o ultrasuoni);
- disincrostante per pulizia con intensità non superiore a 4 mA;
- apparecchi per l'aspirazione di comedoni con aspirazione non superiore ad una atmosfera e con cannule aventi diametro di non oltre un centimetro;
- doccia filiforme ed atomizzatore con pressione non superiore ad una atmosfera;
- apparecchi per massaggi meccanici solo a livello cutaneo e non in profondità;
- apparecchi per massaggi elettrici solo con oscillazione orizzontale o rotazione, che utilizzino unicamente accessori piatti o spazzole;
- lampade abbronzanti UVA;
- lampade di quarzo con applicazioni combinate o indipendenti di raggi ultravioletti (UV) ed infrarossi (IR);
- apparecchi per massaggio ad aria con pressione non superiore ad una atmosfera;
- apparecchi per massaggio idrico con pressione non superiore ad una atmosfera;
- scaldacera per cerette;
- rulli elettrici e manuali;
- vibratori elettrici oscillanti;
- attrezzi per ginnastica estetica;
- attrezzature per manicure e pedicure;
- apparecchi per il trattamento di calore totale o parziale;
- apparecchi per il massaggio aspirante con coppe di varie misure e applicazioni in movimento, fisse e ritmate, e con aspirazione non superiore ad una atmosfera;
- apparecchi per massaggi meccanici picchiettanti;
- stimolatore a luce blu con tutti gli elettrodi per uso estetico (alta frequenza);
- apparecchi per ionoforesi estetica con intensità massima sulla placca di 1 mA ogni 10 centimetri quadrati;
- depilatori elettrici ed elettronici;
- apparecchi per massaggi subacquei;
- apparecchi per presso-massaggio;
- elettrostimolatore ad impulsi;
- apparecchi per massaggi ad aria con pressione superiore ad una atmosfera;
- laser estetico;
- saune.

Articolo 29. Controllo sui procedimenti tecnici

I procedimenti tecnici usati nelle attività sono sottoposti al controllo del competente ufficio dell'ASL che accerta i requisiti sanitari stabiliti dalle norme in vigore.

Articolo 30. Controllo delle attività

Gli agenti di Polizia Municipale e della Forza Pubblica, incaricati alla vigilanza delle attività di cui al presente regolamento, sono autorizzati ad accedere per gli opportuni controlli in tutti i locali destinati all'esercizio dell'attività, compresi quelli presso il domicilio, in qualunque momento lo ritengano necessario ed un eventuale diniego all'accesso darà origine ad un provvedimento di sospensione o revoca dell'autorizzazione.

Articolo 31. Sanzioni

Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento, quando non costituiscono reato contemplato dal Codice Penale, o non sono sanzionate da altre disposizioni di legge, sono accertate e punite ai sensi del vigente regolamento comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative da € 25,00 a € 250,00.

La violazione dell'art. 26 del presente Regolamento, comporterà l'applicazione delle stesse sanzioni previste per l'esercizio abusivo dell'attività, senza pregiudizio di eventuali sanzioni penali derivanti da tale violazione.

Nel caso di esercizio abusivo delle attività previste dal presente regolamento, sarà applicata una sanzione amministrativa da € 516,00 a € 1.032,00.

il Responsabile dell'Ufficio comunale incaricato ne ordina in via immediata la cessazione e qualora la stessa non venga immediatamente eseguita, si disporrà l'esecuzione forzata a spese dell'interessato e si trasmetteranno gli atti all'ASL o al Comando di Finanza per le rispettive competenze.

Alla stessa sanzione soggiace chi continua ad esercitare l'attività con l'autorizzazione sospesa o revocata.

Articolo 32. Disposizioni transitorie

L'assegnazione delle nuove tipologie di esercizio sarà stabilita dal Responsabile dell'ufficio comunale incaricato.

Salvo quanto disposto dall'articolo 21, le imprese già esistenti che non rispondano ai requisiti stabiliti dal presente regolamento hanno un termine massimo di 12 mesi per adottare i necessari adeguamenti.

Articolo 33. Abrogazione norme precedenti

Il presente regolamento entra in vigore dopo approvazione da parte del Consiglio Comunale e la successiva pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi.

All'atto dell'entrata in vigore del presente regolamento è abrogata ogni disposizione locale concernente la soggetta materia e comunque contraria a quanto qui disposto.

all. 1)

Ill.mo Sig. SINDACO di xxxxxxxxxxxx

bollo

lo sottoscritt _____

nato a _____ il _____

residente in _____

via _____ n. _____

per conto _____

codice fiscale _____, chiede il rilascio dell'autorizzazione

per **Nuovo esercizio**

Subingresso

a

Trasferimento

da

via _____

Modifica esercizio

per l'esercizio dell'attività di:

BARBIERE

ESTETISTA

PARRUCCHIERE UOMO

PARRUCCHIERE DONNA

CENTRO ABBRONZATURA

_____]

ALTRO _____

con esercizio in via _____

A tale fine, consapevole della responsabilità derivata, autocertifico: (segnare con X)

- di non avere procedimenti penali in corso o avere subito condanne che possano essere d'impedimento all'esercizio dell'attività;
- di non essere sottoposto a provvedimenti restrittivi della libertà personale né di essere iscritto nell'elenco dei soggetti mafiosi;
- che i locali interessati sono agibili e la loro destinazione d'uso è confacente all'esercizio dell'attività di cui si chiede l'autorizzazione;
- che gli impianti di ogni genere, interessanti il laboratorio e le attrezzature, sono stati eseguiti a regola d'arte e certificati da tecnici abilitati;
- di impegnarmi ad attrezzare il laboratorio secondo le disposizioni igieniche sanitarie di cui al regolamento comunale per l'esercizio dell'attività;
- di sottopormi ai controlli da parte degli organi preposti concedendo il libero accesso al laboratorio situato presso il mio domicilio;
- che per l'esercizio dell'attività di estetista saranno utilizzate solo apparecchiature conformi alla legge ed al regolamento comunale per l'esercizio dell'attività.

Alla domanda allego i seguenti documenti:

- Una planimetria dei locali dove si intende esercitare l'attività in scala 1/100 firmata dal sottoscritto (solo per nuovo esercizio, modifica e trasferimento).
- Atto di cessione d'azienda in caso di subingresso.
- Il certificato di qualificazione professionale rilasciato dalla Commissione Provinciale dell'Artigianato. **(2)**
- Il certificato di iscrizione della società al Registro Imprese con annotazione antimafia di tutti i soci rilasciato dalla CCIAA in data non superiore al mese.
- Modulo relativo alle caratteristiche del laboratorio debitamente compilato

Con osservanza.

_____ li _____

In Fede

(1) - La presente domanda deve essere firmata davanti al funzionario comunale abilitato al ricevimento; diversamente dovrà essere allegata la fotocopia della carta d'identità in corso di validità. L'inosservanza di tale comportamento, l'incompleta compilazione del modulo o la mancanza di un allegato prescritto, sospendono la decorrenza dei termini istruttori.

(2) In caso di società di persone iscritta all'albo delle Imprese Artigiane, il certificato di qualificazione professionale riguarda il richiedente o i soci. Nel caso di società non artigiana, il certificato di qualificazione professionale è riferito alla persona che assume la Direzione dell'esercizio. Nel caso di attività di estetista da parte di società non artigiana, oltre al Direttore, dovranno essere in possesso della qualificazione professionale i soci e i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività.

DATI RELATIVI ALL'ESERCIZIO

Denominazione _____

Tipo di attività _____

Comune di xxxxxx- via _____ n. _____

N. addetti (compreso il titolare): Maschi n. _____ Femmine n. _____

OGGETTO DELLA RICHIESTA

Nuova attività

Modifiche esercizio

Subentro

Trasferimento

Altro

ATTIVITA' DI BARBIERE – PARRUCCHIERE/A

CARATTERISTICHE DEI LOCALI DI LAVORAZIONE

Anno di costruzione _____

Superficie totale netta dell'esercizio mq. _____

Altezza media dell'esercizio _____

Rapporti aeroilluminanti _____

Tipo di aerazione: naturale forzata condizionamento

Accesso a persone con impedita o ridotta capacità motoria SI

NO

Superficie per il primo posto di lavoro mq. _____

Superficie per ogni posto di lavoro mq. _____

Numero totale dei posti di lavoro n. _____

Locale tinture e/o spazio separato mq. _____ SI

NO

Pavimento a superficie liscia e lavabile SI

NO

Pareti in materiale liscio o facilmente lavabile fino all'altezza di m. 2 SI

NO

Presenza di servizi igienici per il personale n. _____ SI

NO

- Presenza servizi igienici per l'utenza n. _____ SI
 NO
- Presenza servizio igienico handicap n. _____ SI
 NO
- Lavabi con rubinetteria non manuale SI]
 NO
- Disponibilità acqua calda SI
 NO
- Presenza erogatore di sapone liquido o in polvere SI
 NO
- Dotazione di asciugamani monouso e/o elettrici SI
 NO
- Presenza di antibagno SI
 NO
- Presenza di spogliatoio SI
 NO

ATTREZZATURE

- Dotazione di armadietti per il personale n. _____ SI]
 NO
- Dotazione di sopravvesti pulite per il personale SI
 NO
- Uso di materiale monouso _____ SI
 NO
- Dotazione sopravvesti pulite per ogni cliente SI]
 NO
- Armadietti per la biancheria pulita SI
 NO
- Contenitori chiusi per la biancheria usata SI
 NO
- Contenitori chiusi per i rifiuti SI
 NO
- Attrezzatura per disinfezione degli strumenti SI]
 NO
- Descrizione _____

Elenco degli strumenti di lavoro:

ELENCO DEL PERSONALE:

Qualifica _____

Qualifica _____

Qualifica _____

Note _____

ATTIVITA' DI ESTETISTA O CENTRO DI ABBRONZATURA

CARATTERISTICHE DEI LOCALI DI LAVORAZIONE

Anno di costruzione _____

Superficie totale netta dell'esercizio mq. _____

Altezza media dell'esercizio _____

Rapporti aeroilluminanti _____

Tipo di aerazione: [] naturale [] forzata [] condizionamento

Accesso a persone con impedita o ridotta capacità motoria [] SI [] NO

Suddivisione dello spazio lavoro in cabine [] SI [] NO

Superficie media per ogni cabina	mq. _____		
Numero totale delle cabine	n. _____		
Presenza di pareti mobili inferiori a m. 2		<input type="checkbox"/> SI	
	<input type="checkbox"/> NO		
Pavimento a superficie liscia e lavabile		<input type="checkbox"/> SI	
	<input type="checkbox"/> NO		
Pareti in materiale liscio o facilmente lavabile fino all'altezza di m. 2		<input type="checkbox"/> SI	
	<input type="checkbox"/> NO		
Presenza di servizi igienici per il personale	n. _____	<input type="checkbox"/> SI	
	<input type="checkbox"/> NO		
Presenza servizi igienici per l'utenza	n. _____	<input type="checkbox"/> SI	
	<input type="checkbox"/> NO		
Presenza servizio igienico handicap	n. _____	<input type="checkbox"/> SI	
	<input type="checkbox"/> NO		
Lavabi con rubinetteria non manuale		<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/>
NO			
Disponibilità acqua calda		<input type="checkbox"/> SI	
	<input type="checkbox"/> NO		
Presenza erogatore di sapone liquido o in polvere		<input type="checkbox"/> SI	
	<input type="checkbox"/> NO		
Dotazione di asciugamani monouso e/o elettrici		<input type="checkbox"/> SI	
	<input type="checkbox"/> NO		
Presenza di antibagno		<input type="checkbox"/> SI	
	<input type="checkbox"/> NO		
Presenza di spogliatoio		<input type="checkbox"/> SI	
	<input type="checkbox"/> NO		
 <i>ATTREZZATURE</i>			
Dotazione di armadietti per il personale	n. _____	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/>
NO			
Dotazione di sopravvesti pulite per il personale		<input type="checkbox"/> SI	
	<input type="checkbox"/> NO		
Uso di materiale monouso _____		<input type="checkbox"/> SI	
	<input type="checkbox"/> NO		
Dotazione sopravvesti pulite per ogni cliente		<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/>
NO			

- Armadietti per la biancheria pulita [] SI
 [] NO
- Contenitori chiusi per la biancheria usata [] SI
 [] NO
- Contenitori chiusi per i rifiuti [] SI
 [] NO
- Attrezzatura per disinfezione degli strumenti [] SI []
 NO

Descrizione _____

Elenco degli strumenti di lavoro:

- _____
- _____
- _____
- _____
- _____
- _____
- _____
- _____
- _____

ELENCO DEL PERSONALE:

 Qualifica _____

 Qualifica _____

 Qualifica _____

ALTRI OPERATORI SANITARI

Specificare _____

Note _____

APARECCHI UTILIZZATI

- vaporizzatore con vapore normale e ionizzato non surriscaldato;
- stimolatore blu con scariche inferiore ad un centimetro e solo effluvio (alta frequenza o ultrasuoni);
- disincrostante per pulizia con intensità non superiore a 4 mA;
- apparecchi per l'aspirazione di comedoni con aspirazione non superiore ad una atmosfera e con cannule aventi diametro di non oltre un centimetro;
- doccia filiforme ed atomizzatore con pressione non superiore ad una atmosfera;
- apparecchi per massaggi meccanici solo a livello cutaneo e non in profondità;
- apparecchi per massaggi elettrici solo con oscillazione orizzontale o rotazione, che utilizzino unicamente accessori piatti o spazzole;
- lampade abbronzanti UVA;
- lampade di quarzo con applicazioni combinate o indipendenti di raggi ultravioletti (UV) ed infrarossi (IR);
- apparecchi per massaggio ad aria con pressione non superiore ad una atmosfera;
- apparecchi per massaggio idrico con pressione non superiore ad una atmosfera;
- scaldacera per cerette;
- rulli elettrici e manuali;
- vibratori elettrici oscillanti;
- attrezzi per ginnastica estetica;
- attrezzature per manicure e pedicure;
- apparecchi per il trattamento di calore totale o parziale;
- apparecchi per il massaggio aspirante con coppe di varie misure e applicazioni in movimento, fisse e ritmate, e con aspirazione non superiore ad una atmosfera;
- apparecchi per massaggi meccanici picchiettanti;
- apparecchi per massaggi elettrici picchiettanti
- stimolatore a luce blu con tutti gli elettrodi per uso estetico (alta frequenza);
- apparecchi per ionoforesi estetica con intensità massima sulla placca di 1 mA ogni 10 centimetri quadrati;
- depilatori elettrici ed elettronici;
- apparecchi per massaggi subacquei;
- apparecchi per presso-massaggio;
- elettrostimolatore ad impulsi;

- apparecchi per massaggi ad aria con pressione superiore ad una atmosfera;
- laser estetico;
- saune.

SEZIONE DA COMPILARSI A CURA DELL'UFFICIO COMUNALE

COMUNE DI xxxxxxxxxxxxxxx

- Il richiedente è in possesso dei requisiti professionali per l'esercizio dell'attività richiesta;
- I locali hanno i requisiti di agibilità con destinazione d'uso specifica;
- Sono stati prodotti i certificati di conformità degli impianti rilasciati dagli esecutori (legge 46/90 per gli impianti idro-termo-sanitario, elettrico, condizionamento)

Li, _____

Il Responsabile del procedimento